

Marca da
Bollo
€ 16,00

Rep. n.

CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO DEL CHIOSCO UBICATO
NELL'AREA ANTISTANTE AL CIMITERO COMUNALE DA ADIBIRSI
ALL'ESERCIZIO DI VENDITA DI FIORI

L'anno Duemilatredici (2013), addì (....), del mese di (...)

nella Residenza Municipale di Cattolica in Piazza Roosevelt n. 5, con la
presente scrittura privata autenticata da valere ad ogni effetto di legge:

tra

il Comune di Cattolica (codice fiscale e P. IVA n. 00343840401) nella
persona dell'Ing. Stefano Rastelli – Posizione Organizzativa del Settore 2,
del Comune di Cattolica (RN), nonché Responsabile del servizio
Patrimonio, il quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente
in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Cattolica, per effetto delle
funzioni attribuitegli con Determinazione Dirigenziale n.489 del 11.07.2013
e in esecuzione della propria Determinazione n. ____ del __/__/____,
domiciliato per la carica presso il suddetto Comune;

ed il Sig.:

– _____, nat a _____ il _____ ed ivi residente in via

_____, n. ____ C.F. _____,

in qualità di legale rappresentante della società “ _____

_____”, con sede

legale a _____ (____)–Via _____ - Partita I.V.A. _____;

PREMESSO

- che con contratto di rinnovo Rep. n. ____ del ____ il Comune di

	Cattolica cedeva in locazione alla società “ _____ ”,	
	con sede legale a _____, Via _____,	
	Partita I.V.A. _____, un chiosco di proprietà _____	
	comunale installato nell'area antistante il Cimitero Comunale da adibirsi _____	
	all'esercizio di vendita di fiori e per una durata di sei anni (6) con	
	scadenza il 31.07.2013;	
	- che, le parti concordano di sottoscrivere un nuovo contratto di concessione	
	in uso (e non più come locazione), poichè il sopracitato fabbricato	
	comunale, risultando struttura pertinenziale del cimitero comunale, è bene	
	demaniale (art. 824 Codice Civile) e ne condivide la medesima natura	
	(artt. 817 e 818 C.C.);	
	Tanto premesso,	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	ART. 1 – OGGETTO	
	Il Comune di Cattolica , come sopra rappresentato, d'ora in avanti	
	identificato come " concedente ", concede in uso alla società “ _____	
	_____ ”, con sede	
	legale a _____ – Via _____, Partita I.V.A. _____, d'ora in	
	avanti per brevità identificata come " concessionaria ", che accetta,	
	un chiosco ubicato nell'area antistante al Cimitero Comunale da	
	adibirsi all'esercizio di vendita dei fiori, piante ed affini;	
	Le parti si danno reciprocamente atto che la struttura concessa è posta a	
	servizio del cimitero comunale.	
	ART. 2 - DESTINAZIONE	
	Tale prefabbricato dovrà essere gestito a vendita di fiori e piante.	

	Tale destinazione deve essere mantenuta, salvo che il concedente in forma scritta non autorizzi diversamente. La soppressione o il mutamento anche parziale della destinazione o dell'uso dell'immobile concesso, in assenza di autorizzazione, sarà causa di decadenza della concessione.	
	ART. 3 – DURATA E FACOLTA' DI REVOCA DEL CONCEDENTE	
	La durata della concessione è fissata in anni 6 (sei) a decorrere dal 01.08.2013 e scadenza al 31.07.2019 .	
	Resta inteso che il Comune Concedente potrà revocare in qualsiasi momento la concessione per sopravvenute esigenze e/o motivi di interesse pubblico o nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico, fatto salvo il rispetto dei tempi e delle garanzie procedurali ai sensi della L.241/90; mentre in caso di alienazione del bene oggetto di contratto, l'Amministrazione concedente ne darà avviso alla concessionaria mediante lettera raccomandata almeno sei mesi prima della data in cui tale vendita avrà esecuzione.	
	In entrambi i casi nessun obbligo di indennizzo sarà imputabile al Concedente a favore della Concessionaria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, II° comma del “Regolamento Comunale per le Concessioni in uso di beni demaniali e patrimoniali dell'Ente o nella sua gestione” approvato con deliberazione del C.C. n. 31 del 26.03.2009, d'ora in avanti per brevità identificato come “Regolamento”.	
	Nei casi sopra descritti, tranne l'eventuale alienazione, sarà concordata tra le parti la possibilità di collocare i chioschi in altra area pertinenziale del cimitero comunale fino al termine di validità della presente concessione,	

con oneri a carico del concedente.

ART. 4 - DIVIETO DI RINNOVO

La presente concessione non potrà essere rinnovata ai sensi ed effetti

dell'art. 6, II° comma del “Regolamento”, eventuali procedure di

riassegnazione potranno aver luogo, altresì, con i criteri previsti dall'art. 3,

comma 10, del “Regolamento”.

ART. 5 – DIVIETO DI SUBCONCESSIONE, COMODATO,

CESSIONE DI CONTRATTO

La Concessionaria non potrà subconcedere, né totalmente, né

parzialmente l'immobile o cederlo in comodato, né può cedere ad altri il

contratto senza il consenso, espresso in forma scritta, dal Concedente.

E' consentita la voltura della concessione, previo comunque assenso del

Concedente, in caso di subentro nell'attività lavorativa da parte di familiari

ed affini entro il quarto grado del titolare della Concessione.

L'inosservanza di tale divieto potrà essere considerata dal Concedente

motivo di decadenza della concessione ex art. 9, 5° comma del

“Regolamento”.

ART. 6 - CANONE

Il canone concessorio annuo è stabilito in complessivi Euro 6.000,00

(euro seimila/00) oltre ad I. V. A. di legge, da pagarsi in 2 (due) rate di

Euro 3.000,00 (euro tremilia/00) cadauna + IVA, alle seguenti

scadenze:

– **I° rata al trenta (30) novembre;**

– **II° rata al trenta (31) trentuno maggio;**

Il versamento dei corrispettivi deve essere effettuato presso la Tesoreria

	Comunale. A decorrere dal secondo anno di concessione il canone verrà	
	annualmente aggiornato , senza necessità di ulteriori richieste alle singole	
	scadenze, salvo comunicazione della percentuale dell'aggiornamento, nella	
	misura percentuale del 100% (cento per cento) dell'indice ISTAT	
	intervenuta nel mese di novembre dell'anno precedente.	
	Il mancato, puntuale pagamento di uno dei ratei del canone, comunque	
	motivato, mette in mora la concessionaria ed è possibile motivo	
	di decadenza della concessione.	
	Art. 7 - STATO DELL'IMMOBILE, MANUTENZIONE, IMPOSTE,	
	TASSE, UTENZE	
	Il fabbricato, concesso in uso, deve essere costantemente mantenuto	
	dalla concessionaria in buono stato estetico, funzionale ed igienico.	
	La Concessionaria dichiara che il chiosco, già in suo possesso ed uso	
	in forza del precedente contratto Rep. n. _____/_____, è in buono stato di	
	manutenzione ed idoneo alla gestione pattuita.	
	Alla fine della concessione il manufatto deve essere restituito nell'attuale	
	medesimo stato, fatto salvo il normale, ordinario deperimento d'uso.	
	Sono a carico della Concessionaria le spese di ordinaria manutenzione,	
	così come definite dal DPR 380/2001 e Regolamento Edilizio Comunale.	
	La Concessionaria non potrà apportare miglioramenti, né eseguire	
	addizioni, senza il consenso scritto del Comune concedente. Le eventuali	
	spese autorizzate, sostenute dalla concessionaria, non danno diritto a	
	rimborsi o indennizzi da parte del Comune concedente, mentre le eventuali	
	opere costruite sul bene e relative pertinenze saranno acquisite al patrimonio	
	comunale alla scadenza della concessione (art. 13 del “Regolamento”).	

Sono a carico della Concessionaria tutte le imposte e le tasse, legate alla gestione dell'attività svolta nell'immobile preso in concessione, nonché le utenze.

Art. 8 - RESPONSABILITA' PER INFORTUNI O DANNI

La Concessionaria solleva espressamente il concedente da qualsiasi responsabilità per infortuni a persone o danni a cose, occorsi in dipendenza dell'esercizio dell'attività nell'area del fabbricato ricevuto in concessione.

La Concessionaria dovrà anche stipulare apposita polizza per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) con massimale non inferiore ad € 1.500.000,00 (Euro unmilione cinquecentomila/00).

La Concessionaria sarà tenuta a stipulare adeguato contratto di assicurazione per i danni ai locali, ricevuti in concessione e/o a terzi derivanti da incendio, fulmini, scoppio, disastro o da altro fatto per qualunque titolo dipendente dal presente atto concessorio, la polizza dovrà prevedere l'espressa rinuncia alla rivalsa nei confronti del concedente.

Entrambe le polizze dovranno avere piena validità ed operatività fino alla scadenza del presente contratto, pena la decadenza della concessione e dovranno essere consegnate in originale all'ufficio Contratti del Comune.

Art. 9 – GARANZIA FIDEJUSSORIA

La Concessionaria a garanzia dell'esatto e puntuale adempimenti degli obblighi a suo carico derivanti dal presente contratto **dovrà costituire deposito cauzionale infruttifero o altra forma di garanzia tramite apposita polizza assicurativa o fidejussione bancaria per un importo di Euro 6.000,00 (euro seimilia/00), tale garanzia dovrà coprire tutta la durata della presente concessione e, quindi, avere validità dal**

01.08.2013 al 31.07.2019 .

Detta garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del Concedente beneficiario.

La Concessionaria contraente si obbliga a integrare la suddetta garanzia ogni volta che il Comune abbia proceduto, ai sensi della presente garanzia alla sua escussione anche parziale.

Il mancato reintegro è motivo di decadenza della concessione.

La polizza o fidejussione come sopra costituita, presentata contestualmente alla firma del presente atto, sarà svincolata dal Dirigente del settore competente nei 30 (trenta) giorni successivi la riconsegna dell'impianto in buone condizioni d'uso e manutenzione, risultante da apposito sopralluogo in contraddittorio e dopo che la concessionaria abbia adempiuto ad ogni suo obbligo e sia stata definita e liquidata ogni eventuale controversia.

Art. 10 - SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa, sono a carico della Concessionaria.

Art. 11 - FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie che emergessero in ordine all'interpretazione e/o esecuzione di quanto previsto dal presente atto, l'unico Foro competente è quello territoriale del Comune di Cattolica.

Per tutto quanto non è contemplato nel presente contratto valgono le norme del citato "Regolamento Comunale".

Letto, approvato e sottoscritto.

IL CONCEDENTE

LA CONCESSIONARIA

AUTENTICAZIONE REP. N.

IN DATA

Certifico io sottoscritta, Dott.ssa Giuseppina Massara, Segretario Generale del Comune di Cattolica (RN) che, previa espressa e concorde rinuncia fatta col mio consenso all'assistenza dei testimoni, i Signori:

_____, nat_ a _____ il __. __. ____ - Carta Identità n.

..... rilasciata il da

- Ing. Stefano Rastelli, nato a Riccione il 31/01/1969 - Conoscenza diretta, della cui identità personale, qualifica e poteri, io Segretario Generale sono certo, hanno firmato in mia presenza la scrittura che precede.

Oggi in Cattolica nel mio ufficio